



COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

TORINO METROPOLI - CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Martiri della Libertà, 150 10099 San Mauro Torinese- Tel:+390118228011 - Fax: +390118986579
E-mail: ufficio.protocollo@comune.sanmaurotorinese.to.it – P.E.C.: protocollo@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it
P.IVA 01113180010

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Servizio Lavori Pubblici

Via Ronchi 22 – 10099 San Mauro Torinese – Tel. +390118228200 – Fax. +390118222712
E-mail: servizio.manutenzione@comune.sanmaurotorinese.to.it - ut@comune.sanmaurotorinese.to.it
P.E.C.: settore.tecnico@cert.comune.sanmaurotorinese.to.it

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA RIPARTIZIONE
del FONDO PER FUNZIONI TECNICHE
di cui all'art. 45 D. LGS. N° 36 del 31 marzo 2023
(come integrato e modificato dal Decreto
Legislativo 31/12/2024 N° 209)**

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - OGGETTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	3
ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 4 - COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO	4
CAPO II - INCARICHI ED INCENTIVO	4
ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI	5
ART. 6 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	5
ART. 7 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE	5
ART. 8 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO	6
TABELLA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO PER APPALTO DI: <i>LAVORI</i>	6
TABELLA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO PER APPALTO DI: <i>SERVIZI E FORNITURE</i>	7
Art. 9 – PROCEDURE BANDITE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	7
ART. 10 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE	8
ART. 11- MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO	8
CAPO III - TERMINI E PENALITA'	9
ART. 12 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI	9
ART. 13 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE	9
ART. 14 - TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI	10
ART. 15 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE	10
CAPO IV - NORME FINALI	10
ART. 16- SPESE	10
ART. 17 - ONERI A CARICO DELL'ENTE	10
ART. 18 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE	11

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto l'utilizzo del Fondo per funzioni tecniche ed è adottato in attuazione dell'articolo 45 del D.lgs. 31/03/2023, n° 36 e s.m. ed i., che qui s'intende integralmente richiamato.
2. Il Regolamento disciplina I criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo costituito per le funzioni tecniche a cura del personale interno del Comune.
3. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:
 - Per "Codice", il D.lgs. n°36/2023 e s.m. ed i.;
 - Per "Incentivo", il Fondo per funzioni tecniche di cui all'art. 45 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e s.m.ed i.;
 - Per "Ente", il Comune di San Mauro Torinese.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 45 comma 2 del Codice relative al fondo sono costituite in percentuale sull'importo posto a base di gara per Lavori, Servizi e Forniture, come meglio indicato nei successivi commi e/o articoli.
2. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.
3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
4. Il Fondo di cui al punto precedente è riconosciuto per i progetti redatti ai sensi della normativa vigente soltanto quando gli stessi siano formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino opere/lavori, servizi o forniture.
5. Tuttavia, qualora il procedimento si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività espletate.

6. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori, di importo inferiore ad euro 5.000,00=;
 - c) le forniture di importo inferiore ad euro 500.000,00
 - d) le prestazioni di servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
 - f) i lavori in amministrazione diretta;
 - g) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).
7. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

ART. 4 - COSTITUZIONE, QUANTIFICAZIONE E ACCANTONAMENTO DEL FONDO

1. A valere sugli stanziamenti previsti nel bilancio/i per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture l'Amministrazione destina ad un apposito "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Comune, risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate e formulate sulla base degli importi posti a base di gara di un'opera/lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso e al netto dell'I.V.A., e per le quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. La percentuale effettiva del Fondo è calcolata (sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, al netto dell'I.V.A., sino ad un massimo del 2%.
3. Le risorse per la costituzione del Fondo sono previste ed accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del Quadro Economico del progetto esecutivo dell'opera/lavoro o del servizio o della fornitura.
4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcun decremento qualora in sede di gara d'appalto si verificano dei ribassi.
5. L'80% (ottanta per cento) delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche è ripartito per ciascuna opera/lavoro o servizio o fornitura, con le modalità ed i criteri contenuti nel presente Regolamento, tra il Responsabile unico del Progetto ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate precedente art. 3 (figure tecniche allegato I.10 del 36/2023 e s.m. ed i.), nonché tra i loro collaboratori.
6. Il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del Fondo per le funzioni tecniche, (ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Inoltre quota parte delle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice, è in ogni caso utilizzata:
 - a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatori del personale (esclusa colpa grave a carico del dipendente).

CAPO II - INCARICHI ED INCENTIVO

ART. 5 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. I ruoli attribuiti e le attività assegnate nell'ambito delle Tabelle riportate al successivo art. 6, sono oggetto di provvedimento assunto dal Responsabile del Servizio e/o Dirigente competente il quale può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
2. L'atto di conferimento dell'incarico dovrà riportare i nominativi dei dipendenti che svolgono le attività tecniche elencate all'art. 3 (ed ove possibile), dei collaboratori tecnici e di quelli amministrativi per le relative attività, dei compiti, (ed ove possibile) dei tempi assegnati e delle scadenze previste/preventivate.
3. Ai sensi dell'art. 114 del Codice, per importo di appalti di Servizi inferiori ad € 500.000,00=, il R.U.P. dovrà certificare la Complessità dell'intervento, ove sia presente, ai fini di consentire la liquidabilità dell'incentivo tecnico.

ART. 6 - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua con apposito provvedimento del Dirigente (Determina o ordine di servizio), il "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale proprio dell'Ente, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi art., nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

ART. 7 - ATTIVITÀ DEL PERSONALE DIRIGENZIALE

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui al precedente art. 6, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa

all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, Tuel, così come gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal Dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o dal Segretario Comunale, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di rendicontazione incentivi.
5. La liquidazione del compenso al Dirigente di cui al secondo comma, è effettuata da diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente o qualora non individuato, dal Segretario Comunale.

ART. 8 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

1. La quota d'incentivo/Fondo di cui all'art. 4 del presente Regolamento, destinata per le attività di cui sopra, è ripartita tra il personale interessato e più specificatamente:
 - Il Responsabile Unico del Progetto;
 - Il personale che svolge, firmandola, attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Il personale incaricato della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione dei contratti;
 - I collaboratori tecnici e/o amministrativi che, pur non firmando, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle attività del responsabile unico del progetto, nonché alle attività tecniche di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti o che collaborano alla direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione su disposizione del direttore dei lavori, o che collaborano alla direzione dell'esecuzione dei contratti;
 - Il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico - amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità.
2. La quota di Fondo spettante ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, è da suddividersi fra le varie figure professionali elencate al precedente comma del presente articolo e secondo la ripartizione indicata nelle successive sotto indicate Tabelle.
3. La ripartizione dell'incentivo/Fondo di cui all'art. 4 del presente Regolamento è operata dal responsabile del servizio e/o Dirigente competente, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo, secondo le percentuali definite dal presente Regolamento ed indicate nelle sottostanti tabelle, e tenuto conto delle attività e prestazioni svolte dai dipendenti interessati.
4. Il RUP provvedere alla compilazione e firma della Scheda allegata al presente Regolamento, per ciascuna opera/Lavoro o Servizio o Fornitura, contenente tutti gli elementi necessari per la liquidazione, con le relative quantificazioni economiche per ogni soggetto/personale interessato.

TABELLA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO PER APPALTO di: *LAVORI*

Attività	Ruolo	Percentuale competente (%)
Responsabilità unico del progetto	RUP	35
	Collaboratore tecnico	4
	Collaboratore amministrativo	4
Programmazione della spesa per	Programmatore	3

investimenti	Collaboratore tecnico	3
	Collaboratore amministrativo	2
Valutazione preventiva del progetto	Verificatore	2
	Collaboratore tecnico	1
Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti	Responsabile	10
	Collaboratore tecnico	3
	Collaboratore amministrativo	3
Direzione lavori	Direttore dei Lavori	18
	Collaboratore tecnico	5
	Collaboratore amministrativo	2
Collaudo tecnico amministrativo ovvero certificato regolare esecuzione	Collaudatore	4
	Collaboratore tecnico	1
TOTALE GENERALE		100

TABELLA DI RIPARTIZIONE INCENTIVO PER APPALTO di: *SERVIZI E FORNITURE*

Attività	Ruolo	Percentuale competente (%)
Responsabilità unica del progetto	RUP	30
	Collaboratore tecnico - istruttore	3
	Collaboratore amministrativo	3
Programmazione della spesa per servizi e acquisti	Programmatore	3
	Collaboratore tecnico - istruttore	2
	Collaboratore amministrativo	2
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti	Responsabile	15
	Collaboratore tecnico - istruttore	5
	Collaboratore amministrativo	2
Direzione dell'esecuzione del contratto	Direttore dell'esecuzione	20
	Collaboratore tecnico - istruttore	11
	Collaboratore amministrativo	4
TOTALE GENERALE		100

5. Nel caso di attribuzione di più ruoli e/o attività, le singole percentuali di competenza sono cumulate.
6. Qualora il personale svolga solo parte delle prestazioni di cui sopra, o qualora alcune funzioni, parti o livelli vengano affidate all'esterno verranno liquidate solo le quote parti corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, e quanto non corrisposto costituisce economia nell'ambito del Quadro Economico dell'opera/lavoro o servizio o fornitura.
7. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

Art. 9 – PROCEDURE BANDITE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA

1. In caso di attività svolta da una Centrale di committenza, ai dipendenti/personale della stessa è attribuito un incentivo nella misura variabile tra 20% e non superiore al 25% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata, su richiesta della predetta Centrale di Committenza.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa Centrale e le percentuali di ripartizione sono pertanto rideterminate in diminuzione.

ART. 10 – GRADUAZIONE DELLA MISURA INCENTIVANTE

1. Gli stanziamenti previsti per gli oneri relativi alle funzioni tecniche, sono rapportati all'importo prestazione a base della procedura di affidamento, secondo le seguenti Tabelle:

importo a base di gara per <i>LAVORI</i>	Fondo Incentivo
< € 1.000.000,00	2,00%
Da € 1.000.000,00 alla soglia comunitaria	1,80%
> soglia comunitaria	1,60%

importo a base di gara per <i>SERVIZI</i>	Fondo Incentivo
< soglia comunitaria	2,00%
da soglia comunitaria a € 1.000.000	1,80%
> € 1.000.000,00	1,60%

importo a base di gara per <i>FORNITURE</i>	Fondo Incentivo
< soglia comunitaria	1,80%
da soglia comunitaria a € 750.000	1,40%
> € 750.000,00	1,00%

ART. 11- MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO

1. Tenuto conto delle specifiche prestazioni svolte nonché dell'effettivo rispetto, dei tempi e dei costi previsti, esulando da questo rispetto, circostanze che non dipendano dalle prestazioni del personale (es. opera non finanziata, fallimento dell'appaltatore, contenziosi, ecc.), la corresponsione dell'incentivo/Fondo è disposta dal responsabile del servizio competente e/o dal Dirigente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale incaricato e sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal personale destinatario dell'incentivo.
2. Nel caso in cui il responsabile del servizio fosse beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dello stesso, sempre previo accertamento positivo delle attività svolte dal dipendente interessato, viene disposta dal Dirigente.
3. L'accertamento per i Lavori, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
4. L'accertamento per i Servizi e le Forniture, è effettuato con le cadenze stabilite negli atti di affidamento degli incarichi di cui all'art. 5, e/o viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento e del collaudo finale.
5. Per i Servizi, viene effettuato al termine dell'appalto con impegni pluriennali contabilizzati secondo il principio dell'esigibilità.
6. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività siano svolte sostanzialmente nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili al personale incaricato.
7. Nel caso di accertamento negativo, per motivazioni dipendenti dall'attività del personale, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella

- quale esso si è verificato; tali somme eventualmente non erogate costituiscono economia di spesa.
8. Gli incentivi complessivamente corrisposti nell'anno al singolo dipendente/personale non potranno superare l'importo del 100% (cento per cento) del trattamento economico complessivo annuo lordo.

CAPO III - TERMINI E PENALITA'

ART. 12 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati (ove possibile), i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione alle singole attività.
2. I termini decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. I termini per la direzione dei lavori/dell'esecuzione decorrono dalla data di inizio dei lavori/del servizio e/o fornitura, ed i tempi coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori/del servizio, tenuto conto di eventuali sospensioni e/o proroghe che dovessero essere concesse all'appaltatore.
4. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art.116 del Codice e dalle relative norme del regolamento di attuazione.
5. Il Responsabile Unico del Progetto, cura la tempestiva attuazione degli interventi e dei soggetti interessati nell'esecuzione delle varie prestazioni tecnico - amministrative.

ART. 13 - RIDUZIONE DELL'INCENTIVO IN CASO DI INCREMENTI DEI COSTI O DEI TEMPI DI ESECUZIONE

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione (con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, del Codice e/o da sospensioni e proroghe, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non siano rispettati i costi previsti nel Quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile Unico del progetto, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di Servizi e Forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di Servizi e di Forniture, , problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti, a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sopra indicata.

ART. 14 - TERMINI PER LE LIQUIDAZIONI

1. La liquidazione degli incentivi/Fondo avrà luogo entro 60 giorni dalla trasmissione all'Ufficio personale della determina di approvazione da parte del Dirigente inerente alla specifica prestazione maturata e della liquidazione contabile.
2. Il Responsabile del servizio/Dirigente provvede ogni anno entro il mese di febbraio, a comunicare l'importo stimato degli incentivi che saranno da corrispondere nell'anno per l'area di riferimento, tale dato sarà inserito nella costituzione del fondo dipendenti e dirigenti.
3. Sarà possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedano sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non siano dovute a colpa del personale incaricato.
4. La liquidazione sarà accompagnata dal calcolo di ripartizione della somma competente ad ogni singolo personale incaricato, debitamente sottoscritto dal Responsabile Unico del progetto, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dallo stesso personale destinatario dell'incentivo.
5. Il controllo sul rispetto del raggiungimento del limite del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo di cui all'art. 8 del presente Regolamento, è effettuato dall'Ufficio personale, in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.
6. L'eventuale quota spettante oltre tale limite, non sarà erogata nell'anno solare di competenza, costituirà economia, da destinarsi al finanziamento di cui all'art. 45 comma 5.

ART. 15 - OBBLIGHI DI ASTENSIONE

1. I Responsabili di Servizio e/o altro personale, hanno l'obbligo di astenersi dall'adozione di tutti quegli atti contemplati dal presente Regolamento rispetto ai quali possa sorgere, anche in via potenziale un interesse diretto.
2. In tali circostanze l'adozione degli atti è assunta dal Dirigente.

CAPO IV - NORME FINALI

ART. 16- SPESE

1. Tutte le spese occorrenti, siano esse materiali di consumo e/o di beni strumentali, sono a carico dell'Ente.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti è effettuata con i consueti sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Ente.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti/personale incaricati/o facciano uso di materiali o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non potrà essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.
4. Per una più completa e puntuale realizzazione degli incarichi tecnici da effettuarsi dal personale, il Dirigente potrà affidare incarichi a professionisti esterni, con spesa a carico dell'Ente, per prestazioni specialistiche che non possano essere svolte dal personale dipendente.

ART. 17 - ONERI A CARICO DELL'ENTE

1. Sono a carico dell'Ente gli oneri per la stipula della polizza assicurativa, così come previsto dalla normativa di legge.

ART. 18 - DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n° 267/2000 e s.m. ed i., diventa esecutivo dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'apposita deliberazione di approvazione.
2. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro applicazione, con adeguamento del presente Regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 19 - INFORMAZIONE E CONFRONTO

1. L'Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali, in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358, saranno applicate le eventuali decurtazioni alla produttività o al risultato in base a quanto previsto dagli accordi decentrati.